

SENATO DELLA REPUBBLICA

VI LEGISLATURA

(N. 378-B)

DISEGNO DI LEGGE

approvato dal Senato della Repubblica nella seduta del 13 dicembre 1972

modificato dalla 3ª Commissione permanente (Affari esteri, emigrazione) della Camera dei deputati nella seduta del 4 aprile 1973 (V. Stampato n. 1378)

presentato dal Ministro degli Affari Esteri

(MEDICI)

di concerto col Ministro del Tesoro

(MALAGODI)

*Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza
il 13 aprile 1973*

Contributo a favore del Centro d'azione latina con sede in Roma

DISEGNO DI LEGGE

APPROVATO DAL SENATO DELLA REPUBBLICA

Art. 1.

A decorrere dall'anno finanziario 1971 e fino all'anno finanziario 1975 è autorizzata la concessione di un contributo annuo di lire 50.000.000 a favore del Centro di azione latina, con sede in Roma.

Il Centro presenterà annualmente al Ministero degli esteri un rapporto sulla attività svolta. Il primo rapporto, da presentarsi en-

DISEGNO DI LEGGE

APPROVATO DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

Art. 1.

Identico.

Il Centro presenterà al Ministero degli affari esteri entro il mese di febbraio di ciascun anno il bilancio consuntivo, corredato

LEGISLATURA VI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

(Segue: Testo approvato dal Senato della Repubblica)

tro il 31 marzo 1974, avrà riferimento alla attività svolta negli anni 1971, 1972 e 1973.

Art. 2.

All'onere di lire 50.000.00 derivante dall'applicazione della presente legge per l'anno 1971 si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del capitolo n. 3523 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per lo stesso anno, anche in deroga al disposto della legge 27 febbraio 1955, n. 64.

A quello di lire 50.000.000 per ciascuno degli anni 1972 e 1973 si provvede mediante riduzione degli stanziamenti del capitolo n. 3523 degli stati di previsione della spesa del Ministero del tesoro per gli anni medesimi.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

(Segue: Testo approvato dalla Camera dei deputati)

da una relazione illustrativa sull'attività svolta, relativi all'anno finanziario immediatamente precedente. Il Ministro degli affari esteri provvederà a trasmettere entro 30 giorni tali documenti al Parlamento con il proprio motivato giudizio sulla gestione del Centro stesso.

Solo dopo la presentazione al Parlamento dei documenti indicati nel comma precedente, sarà effettuato il versamento al Centro d'azione latina della quota di contributo relativa all'esercizio finanziario successivo a quello cui si riferiscono i documenti stessi.

Art. 2.

All'onere di lire 50.000.000 derivante dall'applicazione della presente legge per l'anno finanziario 1971 si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del capitolo n. 3523 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per lo stesso anno, anche in deroga al disposto della legge 27 febbraio 1955, n. 64.

Identico.

Identico.